



Autorità per l'energia elettrica e il gas

Deliberazione 14 aprile 2005

Approvazione delle regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10, comma 3, dei Decreti Ministeriali 20 luglio 2004 (deliberazione n. 67/05)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 aprile 2005

- Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
- il decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale gas);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
- la deliberazione 18 settembre 2003, n. 103/03 (di seguito: deliberazione n. 103/03);
- la deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: deliberazione n. 200/04);
- la deliberazione 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);
- la comunicazione 29 dicembre 2004;
- la comunicazione del Gestore del mercato elettrico S.p.a. (di seguito: GME) in data 6 settembre 2004, prot. n. GME/P2004000907;
- la comunicazione del Presidente dell'Autorità in data 20 dicembre 2004, prot. n. AO/RO4/4868;
- la comunicazione del GME in data 22 marzo 2005, prot. n. GME/P2005000422.



- Considerato che:
 - l'articolo 10, commi 3 e 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che il Gestore del mercato elettrico organizza una sede per la contrattazione dei titoli di efficienza energetica e predispone le regole di funzionamento del mercato d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - l'articolo 14, comma 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
 - il GME ha inviato all'Autorità un primo schema di regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica;
 - l'Autorità ha formulato al GME la richiesta di procedere ad alcune modifiche e integrazioni della proposta di cui al primo alinea, anche tenuto conto di quanto nel frattempo previsto dalle deliberazioni dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 200 e 16 dicembre 2004, n. 219 e dalla Comunicazione 29 dicembre 2004, in attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
 - in risposta alle richieste dell'Autorità il GME ha sviluppato un nuovo schema di regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica.

Ritenuto di approvare lo schema di Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica inviata dal GME con comunicazione del 22 marzo 2005

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica inviato dal Gestore del mercato elettrico con comunicazione del 22 marzo 2005;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del mercato elettrico per i seguiti di propria competenza.

14 aprile 2005

Il Presidente:

Alvaro 

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Per conformità all'originale
Milano, *24/04/2005*

Unità segreteria Organi Collegiali
Lucia Lizzi

SP